



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 32/13 del 29.8.2007

Disciplinare di esecuzione del Registro naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale” come previsto dall’articolo 20, comma 9, della legge regionale 29.4.2003 n. 3, come modificato dall’art. 15, comma 14, della legge regionale 29 maggio 2007 n. 2.

Articolo 1 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intende per:
 - a) “Amministrazione”: La Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.) nonché gli organi periferici da questo dipendenti;
 - b) “unità navale”: qualsiasi costruzione di proprietà esclusiva dell’Amministrazione, destinata al trasporto per acqua per lo svolgimento di attività d’istituto dotata di:
 - 1) equipaggio non sottoposto all’ordinamento militare, abilitato alla condotta dell’unità navale e designato mediante ordine di servizio interno dell’Amministrazione o documento equipollente,
 - 2) dimensioni e caratteristiche per la navigazione autonoma sul mare, sui laghi, sui fiumi, sui canali e sulle altre acque interne;
 - 3) un comandante individuato sulla base delle norme di organizzazione dettate dall’Amministrazione;
 - c) “servizio governativo non commerciale”: ai sensi dell’art. 96 della Convenzione di Montego Bay del 10 dicembre 1982, ratificata con la legge 2 dicembre 1994 n. 689, inteso quale l’impiego dell’unità navale in attività d’istituto dell’Amministrazione, alla quale sono attribuite competenze in materia di vigilanza dell’ambiente, tutela della fauna e della flora marina e sorveglianza sull’attività di pesca nelle acque interne e marittime entro le 12 miglia nautiche dalla costa.
 - d) “Registro”: Registro Naviglio del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Autonoma della Sardegna istituito con la legge regionale n. 3 del 29.4.2003 articolo 20, comma 9.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 2 Competenze

1. L'Amministrazione provvede direttamente nei riguardi delle unità navali in dotazione al C.F.V.A.:
 - a) alla tenuta del Registro;
 - b) all'iscrizione delle unità navali nel Registro medesimo ed al conseguente rilascio dell'Atto d'Iscrizione di cui all'articolo 7, comma 2;
 - c) alla cancellazione dal Registro delle unità navali qualora ne ricorrano le condizioni;
 - d) all'ottenimento ed al mantenimento della validità delle certificazioni attestanti l'idoneità alla navigazione ed al servizio delle unità navali di cui all'articolo 5;
 - e) al rilascio della Licenza di Navigazione di cui all'articolo 7, comma 3;
 - f) alla formazione ed al rilascio delle abilitazioni necessarie alla condotta delle unità navali.

Articolo 3 Requisiti delle unità navali per l'iscrizione nel Registro

1. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, le unità navali devono avere i seguenti requisiti:
 - a) stato di navigabilità idoneo allo svolgimento delle attività alle quali sono destinate, da documentarsi con le certificazioni di cui all'articolo 5;
 - b) adeguato equipaggiamento per l'impiego,
 - c) idonea documentazione tecnica fornita dal cantiere di costruzione per le unità acquisite in data successiva all'emissione del presente Regolamento;

Articolo 4 Tenuta del Registro e modalità d'iscrizione

1. Presso la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è tenuto, anche in via informatica, il Registro di cui all'articolo 20, comma 9, della legge regionale 29.4.2003.
2. Il Registro, è suddiviso in sezioni in base alle tipologie di unità navali come di seguito definite:
 - Motovedette (sigla "MV") – tutte le unità navali aventi lunghezza fuori tutto superiore a metri 10;
 - Battelli Pneumatici (sigla "BP") – unità navali con tubolari gonfiabili od in materiale espanso ed aventi lunghezza fuori tutto inferiore a metri 10;
 - Natanti (sigla "NA") – unità navali differenti dai battelli pneumatici ed aventi lunghezza fuori tutto inferiore a metri 10;
3. L'iscrizione nel Registro è effettuata a seguito dell'ottenimento dei requisiti di cui al precedente articolo 3.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, sono richiesti i seguenti dati identificativi:
 - a) tipo e classe del naviglio, ove prevista;
 - b) distintivo ottico;
 - c) nome dell'unità.

Articolo 5 **Condizioni di navigabilità delle unità navali**

1. Prima dell'iscrizione del naviglio nel Registro, sono individuate con convenzione o contratto, da stipulare tra l'Amministrazione e gli Enti Tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi:
 - a) le certificazioni rilasciate al naviglio inerenti:
 1. la struttura degli scafi;
 2. la galleggiabilità;
 3. la stabilità e linea di massimo carico;
 4. gli organi di propulsione e di governo;
 5. le condizioni di abitabilità e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.
 - b) le procedure per il mantenimento della validità delle certificazioni di cui al precedente punto.

Articolo 6 **Comando e controllo**

1. L'Amministrazione è responsabile del controllo operativo e garantisce che l'attività in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme regionali, nazionali ed internazionali vigenti.

Articolo 7 **Ammissione delle unità navali alla navigazione**

1. Sono ammesse alla navigazione le unità navali iscritte nel Registro ed abilitate dall'Amministrazione.
2. L'iscrizione nel Registro è attestata da un apposito documento rilasciato dall'Amministrazione e denominato "Atto d'iscrizione" che individua l'unità navale sulla base della matricola di iscrizione, del nome e del distintivo ottico .
3. L'abilitazione alla navigazione, per le unità navali iscritte nel Registro, è rilasciata dall'Amministrazione mediante la "Licenza di Navigazione" attestante che l'unità, sulla base delle condizioni di validità delle certificazioni rilasciate dagli Enti Tecnici competenti di cui all'articolo 5, sia in possesso dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari per la navigazione ed il servizio che è destinata a svolgere. La Licenza di Navigazione indica:
 - a. la base navale di assegnazione,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- b. la navigazione ed il servizio per cui l'unità navale è abilitata
- c. il valore dell'immersione di massimo carico
- d. la consistenza minima dell'equipaggio necessario alla condotta dell'unità.
- e. la consistenza dei mezzi di salvataggio collettivi ed individuali;
- f. le dotazioni nautiche ed i mezzi di comunicazione.

Articolo 8 Cancellazione dal Registro

- 1. Il naviglio è cancellato dal Registro con decreto dell'Amministrazione nel caso di perdita definitiva dei requisiti di iscrizione di cui all'articolo 3.
- 2. All'atto della cancellazione di una unità navale dal Registro, l'Amministrazione provvede al ritiro del relativo Atto d'iscrizione e della Licenza di Navigazione.

Articolo 9 Regime giuridico delle unità navali

- 1. Le unità navali iscritte nel Registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonché le immunità ed i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.
- 2. Lo status di nave in servizio governativo non commerciale di cui al comma 1 viene perso all'atto della cancellazione dal Registro.
- 3. Le unità navali iscritte nel Registro sono assicurate da parte dell'Amministrazione contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi ed all'equipaggio. Copia della documentazione attestante la copertura assicurativa è consegnata alle singole unità navali unitamente alla documentazione di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.

Articolo 10 Bandiera e distintivi

- 1. Le unità navali iscritte nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato 1.
- 2. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, il naviglio è altresì contraddistinto dal distintivo di appartenenza alla Regione Autonoma della Sardegna, definito ai sensi della legislazione vigente.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Articolo 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal regolamento, si rinvia alle norme del codice della navigazione ed al relativo regolamento di esecuzione, qualora applicabili, nonché alle altre leggi speciali di settore.

Articolo 12

1. Le modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 2 e 5, verranno definite con apposita Determinazione del Comandante del C.F.V.A.